



COMPENDI LEX IURIS

L. DELLA RAGIONE
P. DELL'ANNO

COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da *domande di approfondimento* e *focus giurisprudenziali*, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".




Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilievo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

-  Domande d'esame più ricorrenti
-  Svolgimento delle risposte
-  Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



€ 28,00

ISBN 979-12-80563-34-7



9 791280 563347

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®

E D I T O R E

COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



LEX IURIS®
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.

LEX IURIS[®]
E D I T O R E

ISBN volume 979-12-80563-34-7
2023 © Lex Iuris S.r.l.
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

Indice

Autori	17
Introduzione	19

Capitolo I IL PROCESSO PENALE di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio	21
2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria	22
3. Il giusto processo	23
4. Processo penale e CEDU	32
5. Processo penale e diritto UE	35
6. La successione delle norme processuali nel tempo	37
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	39
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	41

Capitolo II I SOGGETTI

SEZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA (di <i>Luca Della Ragione</i>)	43
1. I soggetti e le parti processuali	43
2. Giudice e giurisdizione penale	44
3. Il giudice nella Costituzione	45
4. La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali	46
5. La capacità del giudice	48
6. Le incompatibilità	49
7. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione	55
8. La competenza	57
9. I conflitti di giurisdizione e di competenza	66
10. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica	68
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	70
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	72
SEZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Nicodemo Lionetti</i>)	74
1. Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato	74
2. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero	77
3. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	78
4. La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero	81
6. Le funzioni del pubblico ministero	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	88
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	89
SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria	93
3. Ufficiali e agenti di P.G.	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G.	95
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	97
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	99
SEZIONE IV – L'IMPUTATO (di <i>Maria Trombetta</i>)	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato	101
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato	102
3. L'individuazione e l'identificazione	103
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa	106
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	108
7. Imputato persona giuridica	109
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	111
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	112
SEZIONE V – IL DIFENSORE (di <i>Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe</i>)	114
1. Cenni storici	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo	115
3. Il diritto di difesa	116
4. Il difensore nel procedimento e nel processo	118
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze	124
8. Conclusioni	125
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	126
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	127
SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	128
1. La persona offesa dal reato	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato	129
3. La parte civile	130
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria	133
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	136
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	137

Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	139
1. Inquadramento generale	139
2. La lingua degli atti e la traduzione	140
3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto	142
4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione	143
5. Gli atti delle parti	144
6. Le forme dei provvedimenti del giudice	145
7. Il procedimento in camera di consiglio	147
8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità	149
9. Accesso a programmi di giustizia riparativa	151
10. La correzione dell'errore materiale	154
11. I poteri coercitivi del giudice	155
12. Partecipazione a distanza	157
13. Il regime di pubblicazione degli atti	158
14. La circolazione di atti e di informazioni	161
15. La documentazione degli atti	162
16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia	165
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	175
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	177
SEZIONE II – LE NOTIFICAZIONI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	180
1. Generalità	180
2. Gli organi e le forme delle notificazioni	181
3. Le forme semplificate e gli equipollenti	183
4. Le notificazioni all'imputato	185
5. Le notificazioni successive alla prima	188
6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso	190
7. Le notificazioni alle altre parti	192
8. La documentazione e le nullità	194
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	196
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	197
SEZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI (di <i>Elena Delle Site</i>)	198
1. Premessa	198
2. L'inammissibilità	201
3. La decadenza	202
4. Nullità	207
5. Inutilizzabilità	214
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	217

Capitolo IV LE PROVE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI (di <i>Gaia Tessitore</i>)	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali	219
2. La prova scientifica	222
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti	229
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	231
SEZIONE II – MEZZI DI PROVA (di <i>Costanza Corridori</i>)	232
1. La testimonianza	232
2. Esame delle parti	247
3. Confronto	249
4. Ricognizioni	250
5. Esperimenti giudiziali	251
6. Perizia	251
7. La consulenza tecnica di parte	253
8. Documenti	254
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	258
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	260
SEZIONE III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	261
1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova	261
2. Le ispezioni	261
3. Le perquisizioni	263
4. Il sequestro probatorio	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni	267
6. Le videoriprese	297
7. I tabulati telefonici	298
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	300
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	303

Capitolo V LE MISURE CAUTELARI

SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI (di <i>Luca Forte</i>)	305
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni	305
2. Condizioni di applicabilità	322
3. Esigenze cautelari	324
4. Criteri di scelta delle misure	326
5. Il procedimento cautelare	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali	339
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione	342
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	345
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	346

SEZIONE II – MISURE CAUTELARI REALI (di <i>Luca Forte</i>)	347
1. Caratteri generali	347
2. Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti	347
3. Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti	353
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	359
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	360

Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE I – NOZIONI GENERALI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	361
1. Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari	361
2. La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero	361
3. Il giudice per le indagini preliminari	362
4. L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti	363
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	365
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	366

SEZIONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	367
1. La notizia di reato	367
2. La denuncia	358
3. Il registro delle notizie di reato	370
4. Le condizioni di procedibilità	378
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	387
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	389

SEZIONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	391
1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria	391
2. L'obbligo di informare il pubblico ministero	392
3. L'assicurazione delle fonti di prova	393
4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone	393
5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria	399
6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza	401
7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio	402
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	404
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	406

SEZIONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	408
1. L'attività del pubblico ministero	408
2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile	408
3. L'individuazione di persone e di cose	410
4. L'assunzione di informazioni	410
5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso	411
6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore	412
7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	415
11. L'avocazione delle indagini	416
12. La documentazione degli atti di indagine	417
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	420
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	422
SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	425
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale	425
2. L'arresto	427
3. Il fermo di indiziato di delitto	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	433
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo	433
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	438
SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di <i>Elena Delle Site</i>)	441
1. Premessa	441
2. Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare	443
3. Altri atti	446
4. L'esito dell'attività investigativa	447
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	450
SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di <i>Elena Delle Site</i>)	451
1. Funzione dell'istituto	451
2. I casi di incidente probatorio	451
3. Il procedimento, La richiesta	453
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio	460
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	462
SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di <i>Rita Castellani</i>) ..	464
1. La durata delle indagini	464
2. Archiviazione	472
3. Esercizio dell'azione penale	482
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	492
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	494

Capitolo VII
UDIENZA PRELIMINARE
di *Giuseppe Murone*

1. Considerazioni generali	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare	499
3. La costituzione delle parti	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza	507
5. L'integrazione delle indagini	509

6. La modifica dell'imputazione	511
7. Gli esiti dell'udienza preliminare	513
8. Le impugnazioni e la revoca	521
9. La formazione dei fascicoli	524
10. Gli epiloghi anticipati del processo	525
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	527
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	531

Capitolo VIII
I PROCEDIMENTI SPECIALI
di Angelo Zampaglione

1. I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale	533
2. Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa	536
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti	547
4. Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive	557
5. Il giudizio immediato	563
6. Il procedimento per decreto	573
7. La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito	579
8. L'oblazione	588
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	590
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	592

Capitolo IX
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
di Pierpaolo Dell'Anno

1. Indispensabili premesse di sistema	595
2. La nozione di giustizia riparativa	596
3. Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità	596
4. Principi generali della giustizia riparativa	597
5. Obiettivi della giustizia riparativa	599
6. Programmi di giustizia riparativa	599
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	601

Capitolo X
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di Gaia Tessitore)	603
1. Il dibattimento: principi generali	603
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento	612
3. Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative	613
4. La citazione di testimoni, periti e consulenti	614
5. Il proscioglimento anticipato	615
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	617
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	618

SEZIONE II – DIBATTIMENTO (di <i>Vincenzo Bessem Hediji</i>)	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti	619
2. Le questioni preliminari	622
3. L'istruzione dibattimentale	622
4. Le nuove contestazioni	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza	631
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato	631
7. La discussione finale	645
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	646
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	648
SEZIONE III – LA SENTENZA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	650
1. La deliberazione del giudice	650
2. La struttura della sentenza	653
3. Atti successivi alla deliberazione	664
4. I vizi della sentenza	665
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	667
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	668

Capitolo XI
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Le riforme legislative	669
2. La clausola di rinvio	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare)	677
5. I procedimenti speciali	677
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	681
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	682

Capitolo XII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace	685
2. La competenza	686
3. Le indagini preliminari	687
4. L'esercizio dell'azione penale	690
5. La fase del giudizio	694
6. Definizioni alternative del procedimento	696
7. Le impugnazioni	698
8. L'esecuzione della sentenza	699
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	700
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	702

Capitolo XIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
di *Maria Chiara Fusco*

1. La <i>ratio</i> del procedimento minorile	705
2. Gli organi del procedimento	706
3. Misure precautelari e cautelari	706
4. Udienza preliminare e dibattimento	709
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	712
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	713

Capitolo XIV
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
di *Donato Polidoro*

1. Considerazioni preliminari	715
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti	716
3. I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001	717
4. Il sistema sanzionatorio	721
5. Il procedimento	724
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	728
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	732

Capitolo XV
LE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	735
1. Classificazioni e principio di tassatività	735
2. Le condizioni dell'impugnazione	738
3. I soggetti legittimati ad impugnare	739
4. Conversione dell'impugnazione	744
5. Gli effetti della proposizione dell'impugnazione	744
6. Forma e termini dell'impugnazione	746
7. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese	752
8. Impugnazioni e prescrizione	753
9. Confisca allargata e prescrizione	754
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	757
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	759
SEZIONE II – APPELLO (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	761
1. Definizione	761
2. Appello principale e appello incidentale	762
3. Appello contro le sentenze di condanna	763
4. Appello contro le sentenze di proscioglimento	763

5. La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di <i>reformatio in peius</i>	766
6. Lo svolgimento del giudizio di appello	772
7. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	776
8. L'assenza dell'imputato in appello	781
9. Il concordato in appello	782
10. Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione della Corte costituzionale	788
11. La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	789
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	791
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	793

SEZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE (di *Edoardo Campisi*)

1. Nozione e funzioni della Corte di Cassazione	795
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione	796
3. I motivi di ricorso	798
4. Il difensore	803
5. Il procedimento. Gli atti preliminari al giudizio	803
6. Le sentenze della Corte di Cassazione	808
7. Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione	813
8. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione	815
9. Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio	815
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	817
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	819

SEZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA

(LEGGE N. 134 DEL 2021) (di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*)

1. L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali	822
2. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. e causa di proscioglimento	824
3. L'improcedibilità nei giudizi di rinvio	824
4. Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione	825
5. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione	826
6. Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p.	827
7. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale	829

SEZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE (di *Maria Chiara Fusco e Maria*

<i>Grazia Sgaglione</i>)	831
1. Il ricorso per errore materiale o di fatto	831
2. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 628- <i>bis</i> , intr. con d.lgs. n. 150 del 2022)	832
3. La revisione: presupposti e casi	834
4. La riparazione dell'errore giudiziario	836
5. Il nuovo art. 629- <i>bis</i> c.p.p. e la rescissione del giudicato	837
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	840
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	841

Capitolo XVI
IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i>	843
2. L'efficacia del giudicato penale.....	845
3. Gli organi della fase esecutiva.....	847
4. L'esecuzione delle pene detentive.....	848
5. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.....	849
6. L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	850
7. L'esecuzione delle pene sostitutive.....	851
8. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.....	851
9. Il giudice dell'esecuzione.....	852
10. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).....	853
11. La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4- <i>bis</i> e 41- <i>bis</i> ord. pen.....	865
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	872
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	873

Capitolo XVII
I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE
di *Tommaso Palamone*

1. I rapporti con le autorità straniere.....	875
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea.....	876
3. L'estradizione.....	878
4. Il mandato d'arresto europeo.....	881
5. Le rogatorie.....	884
6. Effetti delle sentenze penali straniere.....	888
7. Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.....	889
8. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	890
9. L'Ordine europeo di indagine penale (OEI).....	890
10. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione Europea.....	892
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	897
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	898

Capitolo XVIII
IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
di *Giuseppe Murone*

1. Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione.....	901
2. Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia.....	902
3. Misure di prevenzione personali.....	904
4. Misure di prevenzione patrimoniali.....	905
5. Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione.....	907
6. Procedimento di prevenzione personale.....	908

7. Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale.....	914
8. Il sistema delle impugnazioni.....	916
9. Il giudicato.....	918
10. Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca .	919
11. Modifica e revoca delle misure di prevenzione.....	920
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	921
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	924

GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI

di *Pierpaolo Dell'Anno*

SOMMARIO

1. Inquadramento generale. 2. La lingua degli atti e la traduzione. 3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto. 4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione. 5. Gli atti delle parti. 6. Le forme dei provvedimenti del giudice. 7. Il procedimento in camera di consiglio. 8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità. 9. Accesso a programmi di giustizia riparativa. 9.1 La non punibilità per irrilevanza del fatto. 10. La correzione dell'errore materiale. 11. I poteri coercitivi del giudice. 12. Partecipazione a distanza. 13. Il regime di pubblicazione degli atti. 14. La circolazione di atti e di informazioni. 15. La documentazione degli atti. 16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

1. Inquadramento generale

La nozione di atto processuale

Nel libro II del codice di rito, il legislatore ha dettato un complesso di regole relative agli atti destinato a trovare applicazione nelle diverse fasi del procedimento.

La disciplina si riferisce ad atti che si formano nel contesto dello stesso procedimento, mentre per gli atti formati in un procedimento penale diverso la normativa di riferimento è stata collocata nel libro dedicato alle prove.

La previsione di precise regole per il compimento degli atti, pur improntate al criterio della massima semplificazione, ha un'indubbia funzione di garanzia, consentendo il controllo, anche successivo, sull'esercizio dell'attività giudiziaria.

Il legislatore non offre una definizione dell'atto processuale penale.

Sul piano soggettivo sono tali quelli posti in essere dai soggetti del procedimento (pubblici o privati). Sul piano oggettivo sono tali quelli destinati a produrre effetti giuridici e realizzati nel contesto del procedimento penale.

La digitalizzazione del processo penale

La disciplina degli atti penali è stata oggetto di un importante intervento ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, conv. con mod. in legge n. 199 del 2022 con la finalità di realizzare la digitalizzazione del processo penale.

L'entrata in vigore delle innovazioni introdotte dal legislatore del 2022 che riguardano la formazione digitale degli atti, il loro deposito telematico sino alla istituzione di un fascicolo informatico è rimessa all'adozione di regolamenti attuativi da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 e sino all'emanazione di tale normativa secondaria continueranno a trovare applicazione le norme del codice di rito nella loro versione precedente alle modifiche operate dal d.lgs. n. 150 del 2022.

**La vigenza
della riforma ante
Cartabia**

Si farà dunque inizialmente riferimento alla pregressa disciplina per poi dar conto della riforma operata con il d.lgs. n. 150 del 2022.

2. La lingua degli atti e la traduzione

Gli atti del procedimento, di regola, sono compiuti in lingua italiana (art. 109, comma 1, c.p.p.).

**La lingua
italiana**

L'art. 109, comma 2, c.p.p., in applicazione dell'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 nonché degli artt. 3 e 6 Cost., assicura al cittadino italiano che appartiene ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto di impiegare nei rapporti con l'autorità giudiziaria la propria madrelingua, a prescindere dal suo livello di conoscenza della lingua italiana. Per il cittadino alloglotto che non conosca la lingua italiana operano le regole dettate dalla normativa sulla traduzione degli atti.

Il diritto all'uso di una minoranza linguistica è riconosciuto non solo all'imputato, ma anche alle altre parti private, nonché ai testimoni, periti, consulenti tecnici e quanti altri intervengano nel procedimento penale.

Perché sia consentito l'uso di una lingua diversa occorre che si tratti di una lingua di cui una legge, anche regionale, riconosca la qualità di lingua minoritaria.

È onere poi del soggetto alloglotto richiedere, in forma orale o scritta, l'uso della lingua minoritaria.

La norma attribuisce al soggetto richiedente il diritto ad essere interrogato o esaminato nella lingua materna. Il verbale è poi redatto, oltre che nella lingua italiana, anche nella lingua minoritaria.

Il comma 3 dell'art. 109 c.p.p. presidia l'osservanza delle disposizioni dettate dai primi due commi con la sanzione della nullità.

**La sanzione
processuale**

L'inosservanza dell'uso della lingua italiana (art. 109, comma 1, c.p.p.) costituisce una nullità relativa. Qualora invece sia violato il diritto sancito al comma 2 dell'art. 109 c.p.p. in danno di una parte privata, incidendo sull'osservanza di una disposizione relativa

al suo intervento e, quindi, sull'esercizio del diritto di difesa, dovrà ritenersi integrata una nullità a regime intermedio.

La nullità è assoluta quante volte sia la *vocatio in iudicium* ad essere redatta in lingua diversa da quella alloglotta, risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato per l'inidoneità dell'atto a rendere conoscibile per il destinatario gli elementi funzionalmente essenziali ad assicurare la consapevole partecipazione dell'interessato al giudizio.

L'art. 119 c.p.p. disciplina la partecipazione agli atti del procedimento del sordo, del muto o del sordomuto, prevedendo, di volta in volta, peculiari modalità di comunicazione facenti ricorso alla forma scritta.

Il diritto alla traduzione degli atti

Il diritto alla traduzione degli atti e dunque all'assistenza dell'interprete, stabilito all'art. 143 c.p.p. nelle ipotesi ivi tipizzate, affonda la propria matrice ideologica nelle fonti sovranazionali (art. 6, par. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, l'art. 14, par. 3 del Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966) che ancorano espressamente tale diritto all'esercizio del complesso delle facoltà difensive.

Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero *status* di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto della "non conoscenza della lingua italiana", sotto il duplice profilo della incapacità di parlare e di comprendere la nostra lingua.

Se per il cittadino italiano opera la presunzione *iuris tantum* di conoscenza della lingua italiana, per lo straniero si ritiene necessario che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere nella lingua italiana o di non comprenderla, sollecitando così, di persona o tramite il proprio difensore, la nomina di un interprete. L'ignoranza della lingua italiana può, tuttavia, essere esclusa quando egli mostri, in qualsivoglia maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non sia rimasto completamente inerte, ma al contrario abbia assunto personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente.

L'art. 143 c.p.p. non contiene la specificazione della lingua nella quale l'assistenza dell'imputato alloglotta deve essere garantita, ma la giurisprudenza da atto che debba trattarsi, quantomeno, di lingua conosciuta, nota o comprensibile per l'imputato, se non, più correttamente, della lingua madre dello stesso. L'imputato ha, quindi, diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa formulata contro di lui, così da essere

La sanzione processuale

messo nelle condizioni di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

L'art. 143 c.p.p. prevede inoltre la traduzione scritta dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusioni delle indagini, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna, ovvero, anche su richiesta di parte, degli atti ritenuti essenziali dal Giudice per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico.

La mancata nomina di un interprete, nel caso in cui ne sussistano le condizioni, si risolve in una violazione del diritto all'assistenza dell'imputato, configurando quindi una nullità generale a regime intermedio riconducibile al disposto dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

La nullità sarà quindi oggetto di sanatoria quante volte l'imputato alloglotta eserciti il diritto cui l'atto, la cui traduzione è stata omessa, era preordinato, ad esempio, con l'esercizio del diritto d'impugnazione in relazione alla sentenza, ovvero con la presentazione di richiesta di riesame in relazione all'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Qualora l'omessa traduzione, invece, riguardi la *vocatio in iudicium*, secondo la dottrina, la nullità conseguente dovrebbe atteggiarsi come assoluta ed insanabile a mente dell'art. 179 c.p.p.

Di contrario avviso la giurisprudenza che riconduce tale omissione alle nullità di ordine generale a regime intermedio la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte.

L'art. 143-bis c.p.p. riconosce alla persona offesa che non conosca la lingua italiana, al pari dell'imputato, il diritto alla nomina di un interprete e alla traduzione gratuita degli atti o comunque delle informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti.

3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto

Nel contesto della disciplina attualmente in vigore, fino alla piena operatività del d.lgs. n. 150 del 2022, ogni atto deve essere identificabile e, pertanto, deve contenere la sottoscrizione. Deve cioè essere apposta la firma con il nome e cognome di chi l'ha redatto e, talvolta, anche di quanti abbiano preso parte al compimento dell'atto.

Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto o che riceve l'atto orale accerta

La sottoscrizione degli atti

l'identità della persona e ne fa annotazione in calce all'atto medesimo (art. 110, comma 3, c.p.p.). A tale ipotesi va accounata quella in cui il soggetto, pur potendo, si rifiuti di firmare (art. 137, comma 2, c.p.p.).

La sottoscrizione deve essere apposta in calce al documento, salva diversa previsione normativa, come ad esempio l'ipotesi disciplinata dall'art. 137, comma 1, c.p.p. che, per la firma del verbale, prevede una sottoscrizione alla fine di ogni foglio.

Sotto il profilo sanzionatorio, la mancanza della sottoscrizione integra talvolta una ipotesi di inammissibilità (es.: art. 78, comma 1, lett. e), c.p.p.), talaltra una ipotesi di nullità relativa (es.: artt. 142 e 171, comma 1, lett. c) e g), c.p.p.).

L'illeggibilità della sottoscrizione o l'incompletezza della firma non comportano alcuna forma di invalidità qualora risulti comunque possibile l'individuazione del sottoscrittore grazie ad altre indicazioni contenute nell'atto (come, ad esempio, il timbro, l'intestazione o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che provvede alla notifica).

È richiesta inoltre l'apposizione della data, con indicazione del giorno, del mese, dell'anno e del luogo nonché, se espressamente prevista, dell'ora in cui l'atto è compiuto (art. 111, comma 1, c.p.p.).

La garanzia della presunzione di innocenza

Quanto alla forma, l'art. 115-*bis* c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 188 del 2021 e rubricato Garanzia della presunzione di innocenza, stabilisce che nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili; laddove tali provvedimenti impongano la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza dell'interessato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento. In caso di violazione delle suddette disposizioni, quando ciò sia necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo, l'interessato può chiedere la correzione del provvedimento entro 10 giorni dalla conoscenza dell'atto.

4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione

L'impossibilità di recuperare un atto che, per qualsiasi causa, risulti distrutto, smarrito o sottratto, comporta la surrogazione di copia all'originale, salve le diverse disposizioni in materia.

Il presidente della corte o del tribunale ordina, anche d'ufficio, con decreto, a chi detiene copia dell'atto di consegnarla alla cancelleria, affinché ne sia formata una copia autentica che ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui dovrebbe trovarsi il documento distrutto, smarrito o sottratto (art. 112, commi 1 e 2, c.p.p.). Stante il riferimento agli atti del procedimento, sono surrogabili anche gli atti delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.

Quando non sia possibile procedere alla surrogazione, per mancanza di una copia, si ricorre alla ricostituzione dell'atto, su disposizione del giudice, il quale stabilisce, con ordinanza emessa *de plano* e inoppugnabile, se e in quale tenore l'atto deve essere ricostituito (art. 113, comma 1, c.p.p.).

Sull'atto ricostituito, a mente dell'art. 41 disp. att. c.p.p., sono indicati gli estremi dell'ordinanza e l'atto ricostituito ha lo stesso valore formale dell'atto mancante.

La rinnovazione dell'atto mancante è disposta quando non si possa provvedere alla ricostituzione. In tali ipotesi l'atto è integralmente ricostruito, di talché ogni effetto ad esso conseguente si verifica *ex nunc* e, quindi, è consentito l'esercizio di tutte le facoltà processuali collegate all'atto rinnovato.

Il giudice con ordinanza prescrive il modo in cui la rinnovazione deve aver luogo ed eventualmente indica anche gli altri atti che devono essere rinnovati (art. 113, comma 3, c.p.p.).

5. Gli atti delle parti

Nel libro secondo il codice si limita ad enunciare due soli “modelli generali” di atti delle parti; si tratta delle **richieste** e delle **memorie**.

Nella parte dinamica (e cioè dal libro quinto in avanti) il codice prevede molti altri tipi di atti, che non hanno un rilievo inferiore a quelli menzionati. Si pensi alle **conclusioni**, che devono essere presentate al termine del dibattimento (art. 523). In altri casi il codice prevede il **consenso** (artt. 423, comma 2; 444; 446; 449, comma 2; 518, comma 2; 566, comma 5), l'**accettazione** (art. 340), la **rinuncia** (artt. 419, comma 5; 495, comma 4-*bis*; 569, comma 2; 589) o la **revoca** (art. 82). Infine, è atto delle parti la **impugnazione**, che è regolamentata nell'art. 581.

La richiesta

Per quanto riguarda i modelli generali, partendo dalla **richiesta**, assume tale forma ogni tipo di domanda che le parti (sia quella pubblica, sia quelle private) rivolgono al giudice al fine di ottenere una decisione. Ad es. la richiesta di procedere ad incidente probatorio (art. 392); la richiesta della parte civile di ottenere la provvi-

soria esecuzione della condanna al risarcimento del danno (art. 540, comma 1).

Sulle richieste ritualmente formulate dalle parti il giudice deve provvedere senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 121, comma 2). Se non adempie a tale obbligo, la parte può presentargli formale istanza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati. A questo punto il giudice deve decidere entro trenta giorni; se non lo fa, vi possono essere gli estremi del "diniego di giustizia", che è fonte di responsabilità civile. In ogni caso l'inosservanza delle norme del codice può dar luogo ad una responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 124.

La memoria

L'altro modello generale è la **memoria**, che ha un contenuto meramente argomentativo teso ad illustrare questioni in fatto o in diritto. Nel codice troviamo, come esempio, le memorie che la persona offesa può presentare in ogni stato e grado del procedimento (art. 90).

6. Le forme dei provvedimenti del giudice

I provvedimenti del giudice possono rivestire la forma del decreto, dell'ordinanza o della sentenza. A mente dell'art. 125, comma 1, c.p.p., deve essere la legge a stabilire, di volta in volta, quale di queste tre forme debba possedere un dato provvedimento giurisdizionale (c.d. criterio nominalistico).

La distinzione rileva al fine di individuare la disciplina applicabile al provvedimento, ad esempio in tema di obbligo di motivazione ovvero per il regime di impugnazione dell'atto:

La sentenza

1) le sentenze, pronunciate sempre in nome del popolo italiano (art. 125, comma 2, c.p.p.) e destinate a chiudere uno stato o un grado del procedimento, si dicono processuali o di merito, a seconda che risolvano questioni di procedura ovvero si pronuncino sul merito o fondamento dell'imputazione. Con riguardo al contenuto decisorio, le sentenze si distinguono in a) sentenza di condanna (non solo quelle rese all'esito del dibattimento o del rito abbreviato, ma anche il decreto penale di condanna; mentre la sentenza che applica la pena *ex artt.* 444 ss. c.p.p. è solo ad essa equiparata) ed in b) sentenze di proscioglimento.

In tale ultima categoria rientrano le sentenze di assoluzione che, se rese all'esito del dibattimento, acquistano una particolare efficacia nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 652 c.p.p.) ovvero nel giudizio per responsabilità disciplinare (art. 653 c.p.p.), e le sentenze di non doversi procedere che, non implicando

un completo accertamento nel merito, sono prive di efficacia extrapenale.

Dal punto di vista della forma, la sentenza deve essere sempre motivata, e cioè deve dare conto del percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. L'obbligo della motivazione è posto direttamente dalla Costituzione (art. 111, comma 6) e ripetuto dal codice che prevede la sanzione della nullità (relativa) per l'eventuale inosservanza (art. 125, comma 3);

L'ordinanza

2) le ordinanze sono i provvedimenti con cui il giudice risolve singole questioni senza definire il processo. Ad esempio, con ordinanza il giudice accoglie o respinge la domanda di ammissione di un mezzo di prova (art. 190, comma 1). L'ordinanza deve essere sempre motivata a pena di nullità (art. 125, comma 3) e, di regola, è revocabile dal giudice. Viene adottata per risolvere le cd. questioni incidentali, anche se non mancano ipotesi di ordinanze idonee a chiudere il processo, come ad esempio quelle che dichiarano l'inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.). In base al regime di impugnazione le ordinanze si dividono in a) ordinanze inoppugnabili (ad esempio quelle relative alla riunione o separazione dei processi), b) ordinanze ad impugnazione differita (quelle emesse nel corso del dibattimento che possono essere impugate solo unitamente alla sentenza) e, infine, c) ordinanze immediatamente impugnabili (ad esempio quelle emesse in materia di libertà);

Il decreto

3) i decreti, sempre revocabili, esprimono un comando dell'autorità procedente, assumendo, quindi, natura prevalentemente amministrativa.

Qualora la legge non indichi una delle tre forme tipizzate, il giudice provvede senza particolari formalità e, se non è stabilito diversamente, anche in forma orale (art. 125, comma 6, c.p.p.). Si tratta di provvedimenti atipici che hanno una funzione essenzialmente ordinatoria o regolamentare.

Si pensi, ad esempio, ai provvedimenti riguardanti la disciplina dell'udienza (art. 470 c.p.p.) ovvero a quelli relativi alla pubblicità dell'udienza (art. 471 c.p.p.) ed a quelli che decidono sulle opposizioni delle parti nel corso dell'esame testimoniale (art. 504 c.p.p.).

Tutte le sentenze e le ordinanze, in conformità all'art. 111, comma 6, Cost., devono essere sempre motivate, mentre i decreti debbono esserlo solo quando sia previsto da una espressa previsione normativa. L'obbligo di motivazione è corredato dalla sanzione di nullità (relativa). Il vizio si configura nell'ipotesi di mancanza grafica o materiale della motivazione, quante volte cioè il giudice abbia ommesso qualsiasi argomentazione a fondamento della propria decisione, ovvero di motivazione meramente apparente, avendo il

La motivazione per *relationem*

giudice utilizzato affermazioni apodittiche; non vi rientrano, invece, le ipotesi di motivazione affetta da vizi logici.

Generalmente ammessa è invece la motivazione *per relationem* quando l'organo giudicante, per giustificare l'adozione di un suo provvedimento, in luogo di esplicitare direttamente le ragioni della sua decisione, rinvia ad un altro documento. La motivazione, in siffatte ipotesi, è considerata legittima a condizione che il giudice rinvii ad un altro atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua, che dimostri di aver preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento ritenendole coerenti con la decisione e che l'atto di riferimento sia conosciuto o quantomeno conoscibile dall'interessato laddove non sia allegato o trascritto nel provvedimento da motivare.

La deliberazione del provvedimento, in camera di consiglio (art. 125, comma 4, c.p.p.), si caratterizza per l'immediatezza, rispetto alla chiusura della trattazione, per l'immutabilità dei giudici persona fisica che hanno partecipato alla trattazione, per la continuità delle operazioni e per la segretezza. L'unica eccezione a quest'ultima regola è espressamente contemplata dal legislatore che consente – nel caso di provvedimenti collegiali e qualora lo richieda un componente del collegio che non abbia espresso voto conforme alla decisione – sia redatto un sommario verbale che contenga l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso. Il verbale *de quo*, sottoscritto dai componenti il collegio, viene conservato in plico sigillato presso la cancelleria (art. 125, comma 5, c.p.p.) e potrà essere utilizzato qualora i giudici siano chiamati a rispondere del loro operato in sede civile.

7. Il procedimento in camera di consiglio

Il codice utilizza l'espressione «camera di consiglio» per indicare due situazioni ben diverse.

In base all'art. 125, comma 4, il giudice delibera in segreto i propri provvedimenti in camera di consiglio.

In questo caso tale espressione indica il *luogo* in cui il giudice si ritira per formare il proprio convincimento sulla singola questione da decidere.

Sotto un altro profilo, l'art. 127 disciplina il modello generale di «procedimento in camera di consiglio».

Per camera di consiglio qui si intende la modalità di svolgimento di un'attività giurisdizionale, alla quale le parti e le altre persone interessate (es. l'offeso) hanno il diritto di partecipare.

La nozione di camera di consiglio

Un'udienza in camera di consiglio è quella che si svolge quando il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero (art. 409, comma 2).

Il procedimento

Il procedimento in camera di consiglio presenta due caratteristiche: l'assenza del pubblico (art. 127, comma 6) e la partecipazione solo facoltativa delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori (art. 127, comma 3).

Si tratta di una procedura "semplificata" che il codice impone tutte le volte in cui occorre adottare una decisione in tempi rapidi e vi è la necessità di attivare un contraddittorio eventuale.

Le parti ed i difensori ricevono un avviso, ma non vi è l'obbligo di intervenire all'udienza.

Nel modello ordinario di procedimento in camera di consiglio, l'atto iniziale è il decreto di fissazione dell'udienza.

Alle parti, agli altri interessati ed ai loro difensori è dato avviso della data fissata per l'udienza almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa. L'osservanza di questo adempimento è richiesta a pena di nullità (art. 127, comma 5).

Fino a cinque giorni prima dell'udienza gli interessati possono presentare memorie presso la cancelleria del giudice.

Il contraddittorio eventuale

All'udienza il contraddittorio è soltanto eventuale, perché la partecipazione delle parti, degli interessati e dei loro difensori è facoltativa.

Il giudice (o il presidente del collegio) ha comunque l'obbligo di ascoltare, a pena di nullità, tutti coloro che intervengono all'udienza, oltre che l'imputato o condannato in stato di detenzione che ne facciano richiesta, purché detenuti nello stesso luogo ove ha sede il giudice; in caso contrario, alla loro audizione deve procedere il magistrato di sorveglianza prima che abbia luogo l'udienza in camera di consiglio (art. 127, comma 3).

Peraltro, al fine di evitare i ritardi conseguenti alla traduzione nel luogo in cui si svolge il procedimento, l'art. 127, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che se l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice faccia richiesta di essere sentito, il giudice procede con collegamento a distanza, laddove l'interessato vi consenta, ovvero, in caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è detenuto o internato.

L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice (art. 127, comma 4, c.p.p.).

Il provvedimento conclusivo

Il provvedimento conclusivo della procedura camerale assume, di regola, la forma dell'ordinanza, che è impugnabile mediante ricorso per cassazione (art. 127, comma 7).

Alle forme del procedimento in camera di consiglio fanno rinvio numerose disposizioni del codice.

A volte si tratta di un rinvio integrale (es. art. 41, comma 3, ricusazione del giudice).

Altre volte si rinvia al modello generale apportandovi tuttavia dei correttivi che tendono a rafforzare il contraddittorio: così, ad esempio, l'udienza preliminare viene celebrata in camera di consiglio, ma alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (art. 420).

La procedura in camera di consiglio non viene osservata quando il giudice emette un provvedimento senza formalità, ossia *de plano* (es. art. 409, comma 1: decreto di archiviazione).

L'art. 128 c.p.p. contempla il deposito, entro cinque giorni dalla deliberazione, di tutti i provvedimenti giudiziari e, segnatamente, di quelli emessi in camera di consiglio nelle forme dell'art. 127 c.p.p. ovvero *de plano*.

8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità

L'accoglimento di un sistema prevalentemente accusatorio pone, di principio, al giudice l'obbligo di decidere soltanto su richiesta di parte. Indicativo di tale soluzione è il processo **civile** che prevede il principio della domanda di parte e, in materia probatoria, l'onere di allegare l'esistenza del fatto che fonda la pretesa; quando il processo **civile** è chiamato ad accertare l'esistenza di diritti indisponibili o spettanti ad una parte "debole", il sistema introduce correzioni che consistono in poteri esercitabili d'ufficio dal giudice o che consistono nella presenza del pubblico ministero.

L'obbligo della declaratoria di non punibilità

Poiché il processo **penale** coinvolge diritti di libertà che sono indisponibili per espresso enunciato costituzionale (art. 13, comma 1), era inevitabile che la materia non potesse essere lasciata alla esclusiva iniziativa di parte. Di conseguenza l'art. 129, comma 1 pone la regola secondo cui il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente d'ufficio determinate cause di non punibilità. Più precisamente, il codice enumera espressamente le seguenti formule terminative che comportano la declaratoria d'ufficio: il **fatto non sussiste**, l'imputato **non lo ha commesso**, il **fatto non costituisce reato**, il **fatto non è previsto dalla legge come reato**, il reato è **estinto** o manca una **condizione di procedibilità**.

L'art. 129 c.p.p. preclude la possibilità di ricercare elementi per

l'adozione di una formula più favorevole. Postulando che il giudice sia stato investito direttamente della cognizione del fatto in relazione al quale la causa di non punibilità dovrebbe operare, ne è esclusa l'applicazione nel caso di procedimenti incidentali, non essendo questi caratterizzati dalla finalità di pervenire alla definizione del giudizio.

Presupposti

L'operatività dell'istituto è subordinata all'esercizio dell'azione penale, il che equivale a dire che opera nel solo spazio del processo, ovviando alle esigenze in discorso, nella fase delle indagini preliminari, l'istituto dell'archiviazione.

Nonostante il suo tenore letterale incondizionato, l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità subisce limiti applicativi in relazione alla struttura del processo. La norma non trova, infatti, applicazione nel corso dell'udienza preliminare, operando in tale fase l'art. 425 c.p.p. che si pone come norma speciale (si noti, peraltro, come le relative formule non coincidano, potendo il giudice dell'udienza preliminare emettere sentenza che dichiari trattarsi di persona non punibile per qualsiasi causa). Anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento è predisposta una autonoma disciplina dall'art. 469 c.p.p. che, in ragione degli scopi meramente organizzativi adempiuti da tale fase e della scarsa consistenza del fascicolo trasmesso al giudice del dibattimento, limita il proscioglimento alle sole formule relative all'improcedibilità dell'azione ed all'estinzione del reato, se per accertarle non è necessario procedere al dibattimento.

Nessuna questione si pone poi per l'operatività dell'art. 129 c.p.p. in sede di applicazione della pena ovvero di emissione di decreto penale di condanna, stante l'esplicito richiamo della norma ad opera rispettivamente degli artt. 444, comma 2 e 459, comma 3, c.p.p.

Il silenzio serbato da legislatore per il giudizio abbreviato (pur destinato, di regola, ad innestarsi nell'udienza preliminare) e per il giudizio direttissimo non pone ostacoli applicativi.

Lo stesso non è a dirsi per il giudizio immediato, in relazione al quale una parte della dottrina esclude l'operatività dell'istituto, essendo demandata al giudice solo una scelta sul rito. Sennonché, a sostegno della soluzione positiva, altra dottrina porta non solo le ragioni di economia processuale e di garanzia ma anche la circostanza che al giudice sia trasmessa l'intera documentazione relativa alle indagini espletate.

Nel giudizio d'impugnazione la norma conferisce al giudice un vero e proprio potere *ultra petita*, derogando, per il giudizio d'appello, all'effetto parzialmente devolutivo e, per il giudizio in cassazione, al carattere di controllo di legittimità vincolato ai motivi. In

L'ordine gerarchico tra le formule

quest'ultima sede, la declaratoria della causa di non punibilità si risolve in un annullamento senza rinvio.

Quanto al concorso di più cause di non punibilità, l'ordine progressivo segnato dall'art. 129 c.p.p., ritenuto il più rispondente ad un logico criterio improntato alla tutela dell'imputato, sembra consigliare di applicare non già quella sorta per prima, ma quella più favorevole all'imputato.

Il comma 2 dell'art. 129 pone una gerarchia tra le formule che il giudice è tenuto ad emettere: quando esiste una causa di estinzione del reato (ad esempio, la prescrizione) e risulta evidente dagli atti la "non responsabilità penale" dell'imputato, il giudice deve dare la preferenza a questo tipo di pronuncia, che assume la forma della sentenza di assoluzione (se pronunciata in giudizio) o della sentenza di non luogo a procedere (se emessa nell'udienza preliminare).

Ove non sia stata già acquisita agli atti la prova evidente circa la mancanza di responsabilità dell'imputato, il giudice è tenuto a pronunciare immediatamente l'estinzione del reato; ma è stato riconosciuto che l'imputato ha diritto a rinunciare all'amnistia sopravvenuta (Corte cost. n. 175 del 1971) e alla prescrizione del reato maturata nel frattempo (Corte cost. n. 275 del 1990; si veda l'art. 157, comma 7 c.p.), rendendo inoperante l'obbligo di immediata declaratoria delle relative cause di estinzione.

9. Accesso a programmi di giustizia riparativa

L'art. 129-*bis* c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che «in ogni stato e grado del procedimento» l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato o della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

Per giustizia riparativa si intende essenzialmente la partecipazione attiva e volontaria al percorso – a seguito di consenso libero e informato dei partecipanti – davanti a un soggetto terzo imparziale, con l'obiettivo della risoluzione delle questioni derivanti dal reato. La definizione di vittima del reato cui fare riferimento è quella contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. a), alinea i) e ii) della Direttiva 2012/29/UE ed è più ampia rispetto a quella di persona offesa, facendo riferimento al soggetto, anche giuridico, che ha subito un "qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale" dal reato, ricomprendendo in tal modo anche il semplice danneggiato dal reato.

La richiesta dell'imputato o della vittima del reato è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

L'invio degli interessati è disposto con ordinanza del giudice che procede, sentite le parti ed i difensori qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato.

Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione ed in seguito all'emissione dell'avviso *ex art. 415-bis* o dell'avviso di deposito di cui all'art. 415-*ter* c.p.p. il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a 180 giorni, con sospensione dei termini di prescrizione del reato e dei termini massimi delle misure cautelari in corso di esecuzione (nonché dei termini previsti dall'art. 344-*bis* c.p.p. per il giudizio di appello).

Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

In attesa della ricognizione dei servizi di giustizia riparativa ad opera della Conferenza locale, l'art. 92, d.lgs. n. 150 del 2022, conv. con mod. in legge n. 199 del 2022 stabilisce che le disposizioni in materia di giustizia riparativa trovino applicazione a decorrere dall'1 luglio 2023 (decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto).

9.1 *La non punibilità per irrilevanza del fatto*

Il d.lgs. n. 28 del 2015 ha introdotto nel rito ordinario l'istituto della non punibilità per c.d. "irrilevanza del fatto".

Il legislatore ha dunque novellato sia il codice penale che quello di procedura penale.

In primo luogo, infatti, il decreto legislativo ha inserito la disciplina sostanziale del nuovo istituto in apertura del Titolo V del Libro I del codice penale, subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena.

Conseguentemente, è stata modificata l'intitolazione del Titolo V del Libro I e del suo Capo I per estenderla alla "non punibilità per particolare tenuità del fatto", ed è stato altresì introdotto un nuovo art. 131-*bis* c.p. destinato ad accogliere la disciplina sostanziale del nuovo istituto, stretto tra la logica utilitaristico-economica della politica deflattiva e la aspirazione concettuale a costituire la punta di diamante dell'idea di sussidiarietà e proporzionalità dell'intervento penale.

Il primo comma del nuovo art. 131-*bis* c.p. incardina il giudizio di “particolare tenuità del fatto” su due indici criteri sostanziali, che sono: 1) la particolare tenuità dell’offesa, che si articola a sua volta in due ulteriori indici requisiti, costituiti dalle “modalità della condotta” e dall’ “esiguità del danno o del pericolo”; 2) la non abitudine del comportamento, che sussiste in caso di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, ovvero di commissione di reati della stessa indole (pur se singolarmente considerati particolarmente tenui), o ancora di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Per la declaratoria di particolare tenuità del fatto l’imputato deve aver commesso un fatto storico che rientra in una fattispecie tipica antiggiuridica, e cioè in concreto non deve essere presente una causa di giustificazione, né una esimente. Inoltre, il reato compiuto deve essere concretamente offensivo di un bene giuridico, anche se l’offesa è di «particolare tenuità».

Vi sono poi presupposti formali relativi alla pena prevista per il fatto tipico.

In base all’art. 131-*bis*, comma 1 c.p., così come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, deve trattarsi di un reato per il quale è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Ai fini della determinazione della pena non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (art. 131-*bis*, comma 5). In relazione a questi due tipi di circostanza non si tiene conto del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti di cui all’articolo 69 c.p.; e ciò al fine di «contenere il margine di discrezionalità» del giudice.

Ulteriore presupposto concerne l’offesa provocata in concreto, che deve essere di particolare tenuità per le modalità della condotta del responsabile, da valutare in base ai consueti criteri dell’art. 133, comma 1 c.p (e cioè, in base agli indici della gravità del reato) e per l’esiguità del danno o del pericolo cagionato dal responsabile del fatto. La particolare tenuità deve valutarsi «anche in considerazione della condotta susseguente al reato», così incentivando condotte riparatorie, in linea con l’ispirazione complessiva del *novum* normativo (art. 131-*bis*, comma 1 c.p.).

L’art. 131-*bis*, commi 2 e 3 c.p., così risultanti dall’intervento del d.lgs. n. 150 del 2022, precisa i limiti oggettivi di applicabilità.

Anzitutto, vi sono alcune esclusioni generali che dipendono dalla condotta: «l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà» [...] o «ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle

condizioni di minorata difesa della vittima» [...] o quando la condotta ha cagionato (o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute) «la morte o le lesioni gravissime di una persona» (art. 131-*bis*, comma 2 c.p.).

Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto una serie di esclusioni della particolare tenuità in ragione del tipo di reato per il quale si procede, con una vera e propria “presunzione di intensità” dell’offesa. A tal proposito, si può fare l’esempio dei delitti in materia di stupefacenti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione; dei delitti di pornografia minorile, rapina aggravata, estorsione e usura (art. 131-*bis*, comma 3).

La nuova ipotesi di non punibilità, avente una chiara natura sostanziale (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 6 aprile 2016, n. 13681), è sottoposta alla regola della *lex mitior* risultando applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma 4 c.p. anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 131-*bis* c.p.

Essa non può travolgere il giudicato in quanto non integra un’ipotesi di *abolitio criminis cum abrogatione* disciplinata dall’art. 2, comma 2 c.p., ma solo un fenomeno successorio.

L’art. 131-*bis* c.p., in altre parole, assolve l’obiettivo di riduzione selettiva dell’area del penalmente rilevante consentendo di espungere dal suo interno i fatti in concreto particolarmente tenui. In secondo luogo, la particolare tenuità risponde al principio di proporzionalità e ragionevolezza delle pene che trova oggi tanto un fondamento costituzionale nell’art. 3 Cost., tanto uno sovranazionale nell’art. 49, 3 CDFUE (c.d. Carta di Nizza). La nuova ipotesi di non punibilità rinviene un fondamento anche sul versante processuale, perseguendo non secondarie finalità di deflazione processuale.

La nuova causa di non punibilità può essere dichiarata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Nell’ambito delle indagini preliminari il giudice può emettere ordinanza o decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto *ex art.* 411, comma 1-*bis*, c.p.p.

Nell’udienza preliminare e nell’udienza predibattimentale può emettere sentenza di non luogo a procedere.

Nel dibattimento può emettere sentenza di assoluzione.

10. La correzione dell’errore materiale

L’art. 130 prevede la procedura di correzione degli errori materiali. L’istituto richiede almeno quattro requisiti.

I requisiti

- 1) In primo luogo sono oggetto di correzione degli errori materiali soltanto gli atti del giudice riferibili al modello delle sentenze, delle ordinanze e del decreto.
- 2) In secondo luogo l'errore non deve essere causa di nullità dell'atto.
- 3) In terzo luogo l'errore deve essere materiale, e cioè consistere in una difformità tra il pensiero del giudice (contenuto dell'ordinanza) e la formulazione esteriore di tale pensiero; ma può essere errore materiale anche una omissione relativa ad un comando che dipende in maniera automatica dalla legge.
- 4) In quarto luogo la eliminazione dell'errore non deve comportare una modifica essenziale dell'atto; pertanto si devono escludere quelle correzioni che incidono sul dispositivo.

Il procedimento

Il procedimento di correzione dell'errore si svolge in camera di consiglio secondo le forme dell'art. 127 (art. 130, comma 2).

La competenza spetta al giudice "autore" dell'atto; nel corso delle impugnazioni spetta al giudice *ad quem*. L'iniziativa spetta al giudice, che provvede d'ufficio, ma anche su richiesta del pubblico ministero o della parte interessata.

In base alla legge n. 103 del 2017 (c.d. **riforma Orlando**), quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si dovranno rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione dovrà essere disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento; se questo è impugnato, alla rettificazione dovrà provvedere la cassazione a norma dell'art. 619, comma 2.

L'ordinanza recante la correzione deve essere annotata sull'originale dell'atto.

Alla procedura di correzione dell'errore materiale fanno rinvio varie disposizioni. L'art. 66 comma 3 sulla erronea attribuzione delle generalità dell'imputato; l'art. 535, comma 4 sulla omessa condanna alle spese processuali; l'art. 547 sulla correzione della sentenza; l'art. 668 sulla condanna di una persona in luogo di un'altra per errore di nome. Altre disposizioni, come ad esempio l'art. 624, comma 3, prevedono una procedura in camera di consiglio senza l'osservanza dell'art. 127.

11. I poteri coercitivi del giudice

Il giudice, al fine dell'ordinato e sicuro compimento degli atti ai quali procede, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria, dettando le prescrizioni necessarie ad evitare inutili ritardi o turbative al regolare svolgimento dell'attività processuale (art. 131 c.p.p.).

Trattasi di poteri di natura tipicamente amministrativa – di cd. polizia processuale – comunque coordinati con la funzione giurisdizionale. Il loro esercizio non richiede l'osservanza di particolari formalità e, di regola, si estrinseca in ordini impartiti oralmente e riprodotti in modo integrale nel verbale d'udienza.

Tale potere compete al giudice e, in forza dell'espresso richiamo contenuto all'art. 378 c.p.p., al pubblico ministero.

Destinatari possono essere le parti ovvero i terzi. La disposizione deve essere letta in correlazione all'art. 470 c.p.p. che disciplina la cd. "polizia d'udienza".

Il giudice è tenuto ad avvalersi in via principale della polizia giudiziaria e, solo se questa non è in grado di provvedere, può ricorrere alla forza pubblica.

L'accompagnamento coattivo

In tale ambito, ancorché con posizione affatto peculiare, si pone l'accompagnamento coattivo dell'imputato e delle altre persone indicate dall'art. 133 c.p.p., che si risolve in un ordine eseguibile con la forza. L'art. 132 c.p.p. nel disciplinare l'accompagnamento coattivo dell'imputato si limita a dettare la disciplina del provvedimento, rinviando per il resto ai casi previsti dalla legge. Le ipotesi sono enucleabili mediante un'analisi parcellizzata delle norme codicistiche: 1) può essere disposto, a mente dell'art. 399 c.p.p., in sede di incidente probatorio (ed in tal caso deve essere preceduto da un avviso notificato o da un decreto di citazione rimasto senza effetto); 2) ovvero, a mente dell'art. 490 c.p.p., nel dibattimento, quando la presenza dell'imputato è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame dello stesso (che richiede sempre, quantomeno, il consenso dell'interessato). Essendo preclusa un'interpretazione analogica o estensiva, stante il principio della riserva di legge che governa la materia, il mancato richiamo alle norme sull'accompagnamento coattivo impedisce l'esercizio di tale potere al giudice in sede di udienza preliminare, ove pur possono essere assunte prove che richiedono la presenza dell'imputato (art. 422 c.p.p.); 3) l'art. 210, comma 2, c.p.p. prevede la possibilità – ripetuta in relazione alla specifica fase dibattimentale dall'art. 513, comma 2, c.p.p. – di disporre l'accompagnamento coattivo di persona imputata in un procedimento connesso, osservandosi per il resto le disposizioni relative alla peculiare figura processuale.

In ossequio al principio della riserva di giurisdizione, competente a disporre l'accompagnamento coattivo è il giudice, che provvede con decreto motivato.

La finalità esclusivamente probatoria degli istituti in esame giustifica la previsione dell'accompagnamento coattivo del testimone, perito, consulente tecnico, interprete e del custode, in quanto "strumenti" indispensabili per l'accertamento di un fatto.

L'adozione del provvedimento è subordinata a rigidi presupposti: occorre che i soggetti siano stati regolarmente citati o convocati e che non siano comparsi senza addurre un legittimo impedimento.

Oltre ad essere suscettibili di accompagnamento coattivo, tali soggetti possono essere condannati al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende e nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa con ordinanza revocabile dal giudice che l'ha emessa (art. 47 disp. att. c.p.p.).

Il comma 1-*bis* dell'art. 133 c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 esclude l'applicabilità dello strumento in discorso al caso della mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione equivale a remissione tacita della querela.

12. Partecipazione a distanza

Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha predisposto una disciplina generale per la partecipazione a distanza nel titolo II-*bis* del libro II del codice, salvo eccezioni quando sia espressamente prevista una normativa speciale (art. 133-*bis*). Ad es., restano in vigore le ipotesi di esame e partecipazione a distanza previste dalle norme di attuazione per reati gravi o per la tutela di persone da proteggere (es. operatori sotto copertura, collaboratori o imputati connessi).

La nuova disciplina tende ad attuare un bilanciamento tra differenti esigenze:

- a) attuare la semplificazione e speditezza del processo (legge-delega n. 134 del 2021);
- b) assicurare l'effettiva partecipazione consapevole dell'imputato e l'idoneità dei mezzi per attuare tale partecipazione (Corte cost. n. 342 del 1999);

Il bilanciamento tra differenti esigenze ha seguito alcuni principi generali.

- 1) È richiesto il consenso delle parti interessate nelle nuove ipotesi introdotte dalla riforma (es. nell'assunzione delle prove in udienza in base ai nuovi artt. 496, comma 2-*bis* e 422 comma 2).
- 2) L'autorità procedente non è vincolata dal consenso delle parti interessate e autorizza la partecipazione a distanza dopo aver accertato la disponibilità della strumentazione tecnica.
- 3) L'udienza non può essere un luogo meramente virtuale, bensì deve avvenire, sia pure con la partecipazione a distanza, in un luogo fisico determinato, e cioè in un ufficio giudiziario o della polizia attrezzato, individuato dall'autorità giudiziaria.

**Il bilanciamento
tra differenti
esigenze**

Ipotesi di partecipazione a distanza

Tra le ipotesi specifiche di partecipazione a distanza è possibile ricordare: a) l'udienza dibattimentale e preliminare (artt. 496, comma 2-*bis* e 422, comma 2); b) l'interrogatorio nelle indagini (art. 370, comma 1-*bis*), l'interrogatorio di garanzia (art. 294, comma 4), l'udienza di convalida di arresto e fermo (art. 391, comma 1), gli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360, comma 3-*bis*); c) il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309, comma 8-*bis*); d) i procedimenti di cooperazione internazionale; e) la partecipazione di persone detenute e assimilate, che si collegano dal luogo nel quale si trovano, e quindi non necessariamente da un ufficio dell'autorità giudiziaria (art. 133-*ter*, comma 5).

Modalità della partecipazione a distanza

La partecipazione a distanza ha una regolamentazione generale uniforme, salvo che sia diversamente stabilito (art. 133-*bis*).

La decisione che autorizza la partecipazione a distanza è assunta dall'autorità giudiziaria procedente con decreto motivato che, se non emesso in udienza, deve essere notificato o comunicato alle parti almeno 3 giorni prima della data dell'atto (art. 133-*ter*, comma 1).

Disciplina

Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

Il collegamento deve essere attuato a pena di nullità con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di esse di udire quanto viene detto dalle altre (art. 133-*ter*, comma 3).

Deve essere assicurata un'adeguata pubblicità degli atti a distanza e sempre la registrazione audiovisiva (art. 133-*ter*, comma 3).

All'attestazione delle generalità delle persone collegate provvede un ausiliario del giudice o del pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria, che redigono il verbale (art. 133-*ter*, comma 8).

13. Il regime di pubblicazione degli atti

A salvaguardia del segreto processuale è dettata dal legislatore una disciplina volta ad inibire la pubblicazione, con la stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti processuali. Si distingue tra segretezza cd. interna, volta a limitare la conoscibilità di taluni atti da parte di certi soggetti processuali (art. 329 c.p.p.), dalla segretezza cd. esterna, che si risolve nel divieto, incombente su chiunque, di pubblicare il contenuto di certi atti (art. 114 c.p.p.).

Il quadro delineato dal legislatore appare estremamente articolato stante il ricorso ai due diversi parametri della durata e della tipologia del divieto.

**Gli atti coperti
da segreto: il
divieto
assoluto di
pubblicazione**

L'art. 114, comma 1, c.p.p. detta la disciplina per gli atti coperti dal segreto investigativo, che sono tutelati da un divieto cd. assoluto di pubblicazione, essendone vietata la pubblicazione tanto integrale quanto parziale o per riassunto. Sul piano oggettivo sono sottoposti al divieto di pubblicazione assoluto gli atti di indagine compiuti del pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, con esclusione delle notizie attinenti ai fatti che ne costituiscono l'oggetto. Pertanto, ancorché vietata la pubblicazione del contenuto delle dichiarazioni rese da un teste al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, sarà invece possibile pubblicare quanto attinto dallo stesso testimone in relazione al fatto oggetto di indagine.

Tuttavia, l'art. 391-*quinquies* c.p.p. consente al pubblico ministero, in presenza di specifiche esigenze attinenti all'indagine, di vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui abbiano conoscenza.

Dal punto di vista soggettivo, facendo la norma riferimento agli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, sono esclusi dall'operatività del divieto gli atti compiuti dal giudice per le indagini preliminari che sono, quindi, pubblicabili per riassunto (si pensi, ad esempio, alle ordinanze di applicazione di una misura cautelare, a quelle ammissive dell'incidente probatorio ovvero all'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni). Nonostante la prassi recentemente invalsa, non può essere pubblicato il contenuto di conversazioni o di comunicazioni telefoniche.

**Il divieto
attenuato di
pubblicazione**

Il divieto assoluto di pubblicazione, sotto il profilo cronologico, è destinato a venir meno innanzitutto quando la persona sottoposta alle indagini, o il suo difensore, abbia conoscenza dell'atto ovvero, al più tardi, alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.).

Venuto meno il segreto investigativo, il divieto di pubblicazione si "affievolisce" divenendo da assoluto a relativo o attenuato.

Ciò che è vietata è la divulgazione dell'atto nella sua versione testuale, anche parziale, essendo invece consentita la diffusione del suo contenuto (art. 114, commi 2 e 7, c.p.p.).

Sotto il profilo cronologico, il legislatore adotta un modello diversificato di termini di scadenza, modellato in rapporto alla funzione adempiuta dai singoli atti:

- a) laddove non si proceda a dibattimento, l'art. 114, comma 2, c.p.p. fa cessare il divieto relativo in parola con la conclusione delle indagini preliminari o con il termine dell'udienza preliminare. Tuttavia, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parti di atti quando la loro divulgazione può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riserva-

- tezza dei testimoni o delle parti private (art. 114, comma 5, c.p.p.);
- b) se si celebra il dibattimento è necessario distinguere tre diverse categorie di atti, stante la necessità di tutelare la neutralità psicologica del giudice che è o sarà investito del procedimento e di non vanificare la previsione del sistema del doppio fascicolo: 1) gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento sono pubblicabili sin dal momento della formazione del fascicolo per il dibattimento; 2) gli atti che al termine del dibattimento risultano collocati nel fascicolo del pubblico ministero, al fine di preservare la neutralità psicologica del giudice di seconde cure, sono pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che non siano stati utilizzati per le contestazioni;
- c) è invece consentita la pubblicazione degli atti compiuti in sede di udienza dibattimentale, nonché degli atti utilizzati per le contestazioni.

Eccezioni

Le uniche eccezioni sono previste per il dibattimento tenuto a porte chiuse nei casi indicati dall'art. 472, commi 1 e 2, c.p.p. in relazione alla riproduzione pubblica dell'atto (art. 114, comma 4, c.p.p.). Condividono tale regime gli atti del pubblico ministero utilizzati per le contestazioni nei dibattimenti celebrati a porte chiuse.

Altra ipotesi di divieto di pubblicazione trova disciplina al comma 6 bis dell'art. 114 c.p.p., nella diversa prospettiva di tutela della dignità della persona *in vinculis*, di cui è vietata la pubblicazione di immagini mentre «si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero di altro mezzo di coercizione fisica» (il riferimento è da intendersi alle immagini di chi è portato sotto braccio dagli agenti di polizia ovvero a chi è assoggettato al cd. braccialetto elettronico). Il divieto cade se è la stessa persona a prestare il consenso.

L'esigenza di una speciale tutela per i minori ha indotto il legislatore a porre, indipendentemente dal regime di conoscenza dei singoli atti, il divieto di pubblicare le generalità e l'immagine dei minori testimoni, persone offese o danneggiate, destinato a perdurare sino al raggiungimento della maggiore età, con l'evidente scopo di non consentire l'identificazione del minore coinvolto. Tale norma speciale subisce tuttavia una deroga qualora il tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore, ovvero il minore stesso che abbia compiuto sedici anni, vi consentano.

L'art. 115 c.p.p. qualifica come illecito disciplinare la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329, comma 3, lett. b), c.p.p. da parte di impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

La disposizione, facendo salva l'applicabilità delle sanzioni in

materia penale, deve, quindi, essere coordinata con l'insufficiente e frammentaria disciplina rinvenibile nel codice penale: l'art. 684 c.p., che punisce la pubblicazione arbitraria di atti o documenti di un processo penale, l'art. 326 c.p., che commina la sanzione ove le rivelazioni o l'utilizzazione degli atti coperti dal segreto d'ufficio siano commesse da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, l'art. 379-*bis* c.p., che punisce la rivelazione di segreti inerenti un procedimento penale e l'art. 734-*bis* c.p., che sanziona la divulgazione delle generalità e delle immagini della persona offesa senza il suo consenso, nei casi di delitti di violenza sessuale o abuso di minori.

14. La circolazione di atti e di informazioni

La circolazione degli atti e delle informazioni sul procedimento è disciplinata dagli artt. 116, 117 e 118 c.p.p., in ragione dei soggetti legittimati ad ottenerle. Viene fissato il principio generale secondo cui chiunque vi abbia interesse può ottenere a proprie spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, ivi compresi quelli incorporati su supporti non cartacei (es.: magnetofonici) (art. 116 c.p.p.).

La norma, a differenza dell'art. 243 c.p.p., non pare subordinare il rilascio a condizione alcuna. Tuttavia, a mente del comma 2 dell'art. 116 c.p.p., è inibito il rilascio di copie di atti ancora coperti dal segreto sulle indagini o divenuti oggetto di segretazione ad opera del pubblico ministero (art. 329 c.p.p.), mentre non rileva l'esistenza di un mero divieto di pubblicazione sganciato da un sottostante segreto.

Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della stessa ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (art. 116, comma 2, c.p.p.).

Contro il provvedimento di diniego non è ammesso alcun reclamo né il ricorso per cassazione *ex* art. 111 Cost., non avendo il provvedimento natura giurisdizionale e non rientrando nelle categorie contemplate dalla norma.

L'autorizzazione, tuttavia, non è dovuta, per espressa previsione normativa (art. 43 disp. att. c.p.p.) «nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti».

Viene in gioco, innanzitutto, la sentenza, che è pronunciata in nome del popolo italiano (art. 101, comma 1, Cost.) e, quindi,

conoscibile da chiunque; la disciplina dettata all'art. 258 c.p.p. in ordine alla copia del verbale dell'avvenuto sequestro per i terzi coinvolti nel procedimento; la previsione dell'art. 141, comma 2, c.p.p., nonché le numerose ipotesi in cui il diritto al rilascio di copie in favore dell'imputato o del suo difensore consegue al deposito dell'atto nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice (artt. 309, comma 8, 366, comma 1, 415-*bis*, comma 2, 419, comma 2, 430, comma 2, 450, comma 6, 457, comma 2, 466 e 552, comma 1, lett. g), c.p.p.).

15. La documentazione degli atti

Funzione

La documentazione degli atti svolge nel procedimento la funzione di consentirne la conservazione, al fine di garantire la conoscenza a distanza di tempo del loro svolgimento e dei loro risultati, nonché per consentire al giudice ed alle parti di controllarne la regolarità. Tale necessità si pone per quegli atti che non siano compiuti in forma scritta, siano essi dichiarazioni od operazioni, e diversi dalla deliberazione dei provvedimenti giurisdizionali. La disciplina dettata nel titolo III del libro II del codice di rito, pur essendo primariamente rivolta agli atti del giudice, ha carattere generale, essendo destinata a trovare applicazione, in assenza di deroghe espresse, a tutti gli atti del procedimento, siano essi compiuti dal pubblico ministero, in virtù dell'espreso richiamo a tale disciplina contenuta nell'art. 373, comma 2, c.p.p., dalla polizia giudiziaria, in virtù del richiamo, seppure in via mediata, contenuto all'art. 357, comma 3, c.p.p., ovvero dal difensore, stante il richiamo contenuto all'art. 391-*ter*, comma 3, c.p.p.

Modalità

Alla documentazione degli atti si provvede di regola mediante verbale, e nei casi previsti dalla legge anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, ma la notificazione è documentata mediante relata (art. 168 c.p.p.), mentre per gli atti della polizia giudiziaria per i quali la legge non prescrive il verbale e per gli atti del pubblico ministero "a contenuto semplice o di limitata rilevanza" è possibile la documentazione mediante le annotazioni (artt. 357, comma 1 e 373, comma 3, c.p.p.).

La documentazione degli atti del giudice si effettua mediante il verbale, che è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice (art. 135, comma 1, c.p.p.) e contiene: 1) la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso (ciò è imposto, ad esempio, dall'art. 386, comma 3, c.p.p. per il verbale di arresto e fermo e dall'art. 480, comma 1, c.p.p. per l'udienza dibattimentale); 2) le generalità delle persone inter-

venute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire; 3) la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto avvenuto in sua presenza, nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che lo assiste (art. 136, comma 1, c.p.p.).

Si precisa poi che per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda. Se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante e se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte ne è fatta menzione nel verbale (art. 136, comma 2, c.p.p.).

Anche quando le operazioni non siano esaurite e vengano rinviolate per la prosecuzione ad un altro momento, il verbale, previa rilettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dall'ausiliario, dal giudice e dalle persone che sono intervenute (compresi i testimoni *ex art. 120 c.p.p.*). Se alcuna delle parti intervenute non vuole o non può sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale indicando anche il motivo della mancata sottoscrizione (art. 137 c.p.p.).

Il verbale deve essere redatto con la stenotipia o con altro strumento idoneo allo scopo, oppure, ove non sia possibile il ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Qualora sia redatto in forma riassuntiva, o qualora la redazione in forma integrale sia comunque ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione fonografica o audiovisiva (art. 134 c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022) ed è fatto obbligo di indicare nel verbale il momento di inizio e di fine della riproduzione (art. 139, comma 2, c.p.p.). Qualora la riproduzione fonografica non abbia avuto effetto o sia intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva (art. 193, comma 3).

I nastri impressi con la stenotipia sono trascritti in caratteri comuni entro il giorno successivo a quello della redazione del verbale (art. 138, comma 1, c.p.p.), ma per il verbale del dibattimento è indicato il termine non perentorio di non oltre tre giorni dalla sua formazione (art. 483, comma 2, c.p.p.). I nastri e la loro trascrizione, così come la registrazione fonografica e audiovisiva e la relativa trascrizione in caratteri comuni, sono uniti agli atti del procedimento (art. 138, comma 1, c.p.p.).

Il verbale è redatto, di regola, in forma integrale, nel qual caso le dichiarazioni che devono essere documentate sono riprodotte testualmente, ma il legislatore consente al giudice, quando gli atti da verbalizzare abbiano contenuto semplice o limitata rilevanza, ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici, di disporre la verbalizzazione in forma riassuntiva (art. 140, comma 1, c.p.p.). In questa situazione è imposto al giudice un obbligo di vigilanza diretto a

**Forma
integrale o
riassuntiva**

garantire che la parte essenziale della dichiarazione sia riprodotta nell'originaria genuina espressione, con la descrizione delle circostanze in cui la dichiarazione sono rese ove dette circostanze possano servire al fine di valutare la credibilità delle stesse (art. 140, comma 2, c.p.p.). Nella prassi è lo stesso giudice ad intervenire nella redazione, dettando all'ausiliario il riassunto delle dichiarazioni rese dinanzi a lui.

Salvo alcune peculiari fattispecie per le quali si esige la riproduzione integrale dell'atto (es.: artt. 481, comma 2, 494, comma 2 e 510, comma 2, c.p.p., salvo che, nelle due ultime ipotesi, sia stato diversamente disposto), la scelta tra le due forme è rimessa, di regola, al giudice.

La scelta del giudice è "vincolata", come si è visto, alle indicazioni normative (art. 140 c.p.p.).

Nullità

L'art. 142 c.p.p. riduce le cause di nullità del verbale, fatte salve particolari disposizioni di legge, alle sole ipotesi in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute all'atto documentato, oppure quando manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Nessuna sanzione viene ricollegata all'inosservanza delle disposizioni dettate in ordine alle modalità di documentazione (integrale o per riassunto), sicché si deve escludere che possa derivarne una qualche invalidità. È esclusa la nullità anche per le ipotesi di mancata sottoscrizione del verbale ad opera del giudice, di mancata sottoscrizione di ogni foglio, come pure di mancata trascrizione delle registrazioni.

Il verbale degli atti processuali penali è un atto pubblico, la cui genuinità e veridicità sono garantite dagli artt. 476 e 479 c.p. Tuttavia, nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili e, quindi, non si osserva neppure l'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto fa fede fino all'accoglimento della querela di falso di quanto il pubblico ufficiale che lo ha redatto attesta avere egli compiuto o essere stato compiuto o dichiarato in sua presenza. È dunque rimessa al giudice la libera valutazione della corrispondenza al vero di quanto il pubblico ufficiale ha attestato nel verbale.

L'interrogatorio di una persona che sia detenuta per qualsiasi motivo, svolto fuori udienza, è sempre, a pena di inutilizzabilità, documentato integralmente con la riproduzione fonografica o audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 141-*bis* c.p.p.).

Interrogatorio

La norma si applica al solo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (vi rientrano quindi gli interrogatori assunti *ex* artt. 294, 299, comma 3-*ter*, 301, comma 2-*ter*, 364, comma 1 e 388 c.p.p.), ovvero dell'imputato (e della persona sottoposta alle indagini) in un procedimento connesso o collegato a quello per

cui si procede *ex art.* 371, comma 2, lett. b), c.p.p. (art. 363 c.p.p.), ivi compreso l'interrogatorio effettuato con le modalità del confronto.

L'interrogato deve poi trovarsi a qualsiasi titolo in stato di detenzione, operando la garanzia in esame anche per il soggetto che si trovi sottoposto a misura cautelare in altro procedimento privo di qualsiasi connessione o collegamento con i fatti in ordine ai quali detto interrogatorio è espletato o che stia spiando una pena detentiva per un altro reato. È esclusa invece l'operatività della garanzia per il soggetto che si trovi in regime di arresti domiciliari, nonché per il minorenni obbligato alla permanenza in casa, per l'affidato in prova al servizio sociale, per il semilibero e per il condannato in licenza o permesso premio.

La regola non vale poi per gli interrogatori assunti nel contesto spaziale e temporale dell'udienza: esclusi pertanto quelli svolti in sede di udienza di convalida dell'arresto e del fermo o nell'udienza preliminare.

Nei casi in esame l'atto deve essere documentato con la riproduzione fonografica o audiovisiva integrale, cioè per intero e senza interruzioni.

Quando gli strumenti di riproduzione o il personale tecnico non sono disponibili, si procede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. Del suddetto interrogatorio si redige anche verbale in forma riassuntiva. La trascrizione non è obbligatoria, ma viene disposta solo su richiesta di una parte.

La mancata documentazione dell'interrogatorio a norma dell'art. 141-*bis* c.p.p. comporta l'inutilizzabilità delle conseguenti dichiarazioni. La sanzione, avendo carattere oggettivo, è destinata ad inibire qualsiasi impiego dell'interrogatorio, non solo in sede dibattimentale ma anche nei riti alternativi al processo ordinario ovvero per l'adozione di una misura cautelare. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l'inutilizzabilità è da intendersi in senso assoluto e cioè sia nei confronti del dichiarante che nei confronti dei terzi, sul rilievo che la *ratio* della norma deve essere individuata nella necessità di evitare qualsiasi coartazione del detenuto.

16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia

Il d.lgs. n. 50 del 2022 ha introdotto delle novità di sicuro impatto nella disciplina dettata dal codice di rito con riferimento agli atti del procedimento penale.

Tali innovazioni di cui si darà conto di seguito non sono tuttavia

**Le nuove
regole sulla
formazione e sulla
sottoscrizione
degli atti**

di immediata applicabilità, ma la loro entrata in vigore è differita al momento dell'adozione di una normativa secondaria di tipo regolamentare, da emanare entro il 31 dicembre 2023.

La riforma muove dall'assunto che la «digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del PNRR».

In tale prospettiva, la novella interviene in maniera significativa sul titolo I del libro II del codice di rito; è stata riscritta, anzitutto, la disposizione relativa alla forma degli atti (art. 110 c.p.p.) e sono state introdotte nuove previsioni riguardanti il deposito degli stessi (art. 111-*bis* c.p.p.) e il fascicolo informatico (art. 111-*ter* c.p.p.), tutte accomunate dall'intento di rendere possibile la formazione, il deposito e la conservazione degli atti generati in modalità digitale, pur con la consapevolezza che, allo stato attuale, è impossibile attuare una informatizzazione al 100% e, pertanto, in alcuni casi continuerà ad essere utilizzato il supporto cartaceo.

Il legislatore è intervenuto, in primo luogo, sull'art. 110 c.p.p., che detta la disciplina sulla forma degli atti.

Il novellato art. 110 c.p.p. pone una regola di carattere generale in base alla quale «quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza».

Emerge chiaramente l'obbligo di formare l'atto in modalità digitale, salvo eccezioni che sono individuate dal legislatore stesso. In questo senso, quindi, dal novellato art. 110 c.p.p. si evince la svolta impressa dalla riforma che consiste nel concepire l'atto come nativo digitale e non più come analogico.

Il primo comma della disposizione chiarisce che, con riferimento all'atto digitale, devono esserne garantite l'autenticità (assicurata da sistemi di firma digitale o firma elettronica certificata), l'integrità, la leggibilità (l'atto deve essere consultabile anche attraverso *software* gratuiti), la reperibilità (intesa come libera accessibilità dell'atto), la segretezza (che viene assicurata dall'adozione di tecnologie crittografiche).

La regola che prescrive la genesi dell'atto in formato digitale incontra un'eccezione con riguardo agli atti che «per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico» (art. 110, comma 3, c.p.p.) e che, pertanto, continuare ad essere generati in formato analogico. A titolo esemplificativo la relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150 del 2022 richiama la memoria redatta da un imputato in

stato di detenzione, in cui contingenti e specifiche esigenze impediscono la formazione dell'atto nativo digitale.

Tuttavia, la deroga non esclude, ma differisce, la digitalizzazione dell'atto, dal momento che il comma 4 dell'art. 110 c.p.p., relativamente ai casi in cui l'atto venga generato in forma cartacea, prescrive la conversione dello stesso, «senza ritardo», in copia informatica da parte dell'ufficio che lo ha formato o ricevuto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, così da assicurare in ogni caso la completezza del fascicolo informatico.

La novella è intervenuta anche sull'art. 111 c.p.p., al fine di specificare i criteri da osservare per la sottoscrizione e la datazione degli atti redatti digitalmente.

I primi due commi della disposizione sono rimasti sostanzialmente inalterati, se non fosse per l'aggiunta, al comma 1, delle parole «informatico e analogico» dopo quella di «atto», col chiaro intento di adattare le regole esistenti in materia di datazione all'atto nativo digitale.

Con specifico riguardo alla sottoscrizione degli atti, sono stati introdotti i commi *2-bis* e *2-quater*.

Quando l'atto è redatto in forma di documento informatico, è prescritto l'impiego della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, che dovrà essere apposta «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici» (comma *2-bis*).

Per quanto concerne le residue ipotesi in cui l'atto venga redatto analogicamente, il comma *2-quater* della disposizione in esame chiarisce che è sufficiente, laddove sia richiesta la sottoscrizione, la firma di propria mano, salvo che la legge non disponga diversamente.

Deposito degli atti e documenti

È stato introdotto nel codice di rito l'art. 111-*bis* c.p.p. che impone, in ogni stato e grado del procedimento, il ricorso obbligatorio a modalità telematiche per il deposito di atti, memorie, richieste e documenti (art. 111-*bis*, comma 1, c.p.p.).

Il successivo comma 2 chiarisce che il deposito telematico deve assicurare al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione e che vengano garantite l'identità del mittente e del destinatario.

Specularmente a quanto previsto per la forma degli atti, anche il deposito telematico degli atti incontra alcune eccezioni, al ricorrere delle quali il deposito avviene in forma cartacea: la prima, che ricalca l'art. 110 c.p.p., ricorre nei casi in cui il deposito riguardi

atti e documenti che «per loro natura o per specifiche esigenze per le attività compiute personalmente dalla processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica» (art. 111-*bis*, comma 3, c.p.p.).

La seconda situazione al ricorrere della quale è ammesso il deposito con modalità non telematiche si ha nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, al fine di evitare la paralisi dell'attività giudiziaria.

L'ultima eccezione riguarda, invece, gli atti compiuti personalmente dalla parte, qualora questa, in base all'art. 111-*bis*, comma 4, c.p.p., abbia optato per il deposito con modalità non telematiche.

La disposizione, facendo riferimento alle sole "parti", esclude dalla facoltà di effettuare depositi analogici la persona offesa dal reato che non sia ancora costituita come parte civile o che non intenda azionare la propria pretesa risarcitoria in sede penale.

La circostanza che non vengano previste sanzioni processuali in caso di violazione delle disposizioni relative al processo penale telematico può indurre a pensare che pure la persona offesa possa avvalersi del deposito cartaceo per gli atti compiuti personalmente, quale potrebbe essere la memoria indicativa di elementi di prova *ex art.* 90 c.p.p.

Sempre in relazione al deposito telematico degli atti, la novella è intervenuta anche sulla disciplina dei termini, prevedendo al riguardo che il deposito con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile (art. 172, comma 6-*bis*, c.p.p.).

In ogni caso, la novella ha aggiunto il comma 6-*ter* dell'art. 172 c.p.p., e, pertanto, nei casi in cui il deposito telematico avvenga al di fuori dall'orario dell'ufficio, i termini, salva diversa disposizione, «si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio».

Considerando che atti e documenti, salvo eccezioni, devono essere formati e depositati in formato digitale, anche i fascicoli non possono che assumere la medesima forma dei primi, ossia quella informatica.

Ed infatti, al fine di poter conservare gli atti formati e depositati telematicamente, la novella ha previsto l'introduzione del fascicolo informatico, che trova la propria disciplina nell'art. 111-*ter* c.p.p.

Si tratta di una norma di portata generale, riferibile, pertanto, alle varie fasi del procedimento. Ne consegue che sarà informatizzato il fascicolo delle indagini – e in tale fascicolo, in base all'art. 391-*octies* c.p.p., confluiranno, in una apposita sezione, i risultati delle eventuali attività di investigazioni difensive – ma anche quello dibattimentale e quelli dei gradi successivi.

Il fascicolo informatico

L'art. 111-*ter* c.p.p. detta una regola di carattere generale, dalla quale si ricava che «i fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica mediante una struttura sistematica e metodica».

Da tale disposizione, che va letta in combinato disposto con il novellato art. 110 c.p.p., emerge chiaramente la svolta impressa dalla riforma, che consiste nel concepire l'atto come nativo digitale e non più come analogico.

La genesi dell'atto in formato digitale non sempre è possibile, poiché in alcuni casi l'atto nasce "analogico" e allora occorre la sua conversione in formato "digitale" (si pensi, ad esempio, a una scrittura privata o ad un testamento olografo).

Di questo specifico aspetto si occupa il comma 3 del citato art. 111-*ter* c.p.p., in base al quale «gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1».

Qualora si verifichi l'evenienza appena prospettata, il successivo quarto comma precisa che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti all'interno dei fascicoli informatici, «equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale».

Tale mutamento di forma dall'analogico al digitale potrebbe non risultare possibile, ed infatti la medesima disposizione lo esclude per quegli atti e quei documenti che, «per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica». In tali casi, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

Detto ultimo adempimento è volto a far sì che attraverso l'accesso al fascicolo informatico si possa avere cognizione anche degli atti redatti in forma analogica, che non possono essere convertiti in formato digitale; ovviamente, per la consultazione degli stessi sarà necessario recarsi presso la segreteria o la cancelleria in cui si trovano conservati.

La digitalizzazione deve fare i conti con i disservizi. Dunque, l'art. 175-*bis* c.p.p. detta la disciplina sul malfunzionamento dei sistemi informatici.

I casi di malfunzionamento contemplati dalla disposizione sono sostanzialmente due: i malfunzionamenti certificati e i malfunzio-

I malfunzionamenti dei sistemi informatici

namenti non certificati. Nella prima categoria vanno ricompresi i malfunzionamenti dei domini del ministero della giustizia, mentre, nella seconda, rientrano i malfunzionamenti che si possono verificare a livello di un singolo ufficio o, comunque, in ambito locale.

Per quanto concerne i malfunzionamenti dei domini del ministero della giustizia è previsto che questi vengano certificati «dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati» (art. 175-*bis*, comma 1, c.p.p.). Il successivo comma 2 precisa che in tali casi deve essere data comunicazione della data e, laddove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del problema.

Con riguardo ai malfunzionamenti non certificati, la disposizione prevede che il dirigente dell'Ufficio abbia il compito di accertarlo, di attestarne e di comunicarlo, «con mezzi in grado di garantire la tempestiva conoscibilità della data e, ove emerga, dell'orario di inizio e di fine del medesimo» (art. 175-*bis*, comma 4, c.p.p.).

Al fine di evitare la paralisi dell'attività giudiziaria, in entrambi i casi, durante l'intero periodo di malfunzionamento dei sistemi informatici, è ammesso il deposito con modalità non telematiche degli atti e dei documenti redatti, eccezionalmente, in forma di documento analogico (art. 175-*bis*, comma 3, c.p.p.) e in tali casi, il dirigente dell'ufficio giudiziario ha l'obbligo di provvedere alla celere conversione degli atti in forma digitale.

Qualora vi sia un termine previsto a pena di decadenza per il deposito dell'atto e questo cada durante il malfunzionamento, la disposizione prevede una apposita disciplina per i casi in cui il soggetto interessato non si sia avvalso del deposito in modalità analogica.

A tale riguardo, il quinto comma dell'art. 175-*bis* c.p.p. precisa che, «il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino essersi trovati, per caso fortuito o per forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto» con modalità non telematiche.

La novella ha interessato, prevalentemente, il libro II del codice di rito, ove è contenuto il nocciolo duro del processo penale telematico agli artt. 110, 111-*bis*, 111-*ter* e 175-*bis* c.p.p.

Le modifiche di raccordo

All'interno dello stesso libro del codice la riforma ha interessato anche altre disposizioni, nell'ottica di adeguarle alla digitalizzazione del processo.

In particolare, le modifiche riguardano:

- 1) l'art. 116, comma 3-*bis*, c.p.p., al fine di circoscrivere il diritto del difensore al rilascio dell'attestazione di deposito ai soli casi in cui vengano prodotti atti o documenti in formato analogico: ed invero, una tale attestazione non è prevista in caso di deposito telematico;
- 2) l'art. 122 c.p.p., il cui nuovo comma 2-*bis* prescrive che anche la procura speciale dovrà essere depositata telematicamente, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico, da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria;
- 3) l'art. 125, comma 5, c.p.p. che, al fine di salvaguardare la segretezza del verbale contenente l'opinione dissenziente del componente del collegio che non abbia condiviso la decisione, ha previsto che detto verbale continuerà ad essere redatto in formato analogico, e non sarà effettuata la conversione in formato informatico (dato che non deve risultare ostensibile alle altre parti non sarà inserito nel fascicolo);
- 4) gli artt. 134 e 135 c.p.p., prescrivendo, attraverso il richiamo all'art. 110 c.p.p., la modalità digitale quale criterio generale di redazione del verbale che documenta gli atti compiuti, prevedendo che la videoregistrazione e la fonoregistrazione sono dovute quando il verbale sia redatto in forma riassuntiva, o quando la redazione in forma integrale sia ritenuta insufficiente, ed altresì mantenendo quale modalità di redazione in contemporanea la stenotipia, affiancandola ad altri «mezzi idonei» che la tecnologia renda disponibili ed affidabili sul piano dei risultati, ed, infine, eliminando tanto dall'art. 134, quanto dall'art. 135 c.p.p., il riferimento, oramai superato, al ricorso a mezzi meccanici;
- 5) l'art. 154 disp. att. c.p.p., adeguando ai tempi ed alle nuove norme in tema di redazione informatica degli atti la disposizione relativa alla sentenza, così da eliminare i riferimenti, oramai obsoleti, alla «minuta da depositare in cancelleria per la formazione dell'originale», ed alla verifica da parte del presidente e dell'estensore della corrispondenza dell'originale alla minuta.

Sono altresì sopraggiunte altre modifiche di raccordo che – sempre al fine di adeguare le varie disposizioni alla digitalizzazione del processo – riguardano altri libri del codice ed in particolare:

- 1) l'art. 386 c.p.p., che, al comma 1-ter, detta le modalità di redazione e di conseguente acquisizione al fascicolo processuale della comunicazione scritta che la polizia giudiziaria deve consegnare al soggetto arrestato o fermato;
- 2) l'art. 391-*octies* c.p.p., che armonizza ai nuovi principi le modalità di deposito di documenti nel proprio fascicolo da parte del difensore;

- 3) l'art. 419 c.p.p., con riguardo alle modalità di redazione e deposito della dichiarazione di rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare;
- 4) l'art. 447 c.p.p., nel cui primo comma è stato cancellato l'inciso, evidentemente incompatibile con il processo penale telematico, che consentiva al giudice, in caso di richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, di fissare l'udienza con decreto scritto «in calce alla richiesta»;
- 5) l'art. 462 c.p.p., che prevede la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna non solo nei casi di cui all'art. 175 c.p.p., ma anche in quelli di nuova introduzione di cui all'art. 175-*bis* c.p.p.;
- 6) l'art. 483 c.p.p., che, in tema di sottoscrizione e trascrizione del verbale di udienza, prevede oggi, a seguito dell'introduzione di un nuovo comma 1-*bis*, che sull'atto, redatto in forma di documento informatico, sia apposto il visto digitale del presidente del collegio;
- 7) all'art. 582 c.p.p. è stato eliminato, nel primo comma, il riferimento alla presentazione dell'impugnazione «personalmente o a mezzo di incaricato», ed è stato previsto che, in via generale, l'atto debba essere presentato mediante deposito telematico, mantenendo, tuttavia, nel nuovo comma 1-*bis*, la possibilità che le parti private depositino, personalmente o mediante incaricato, l'atto in formato analogico nella cancelleria del giudice;
- 8) l'art. 585, comma 4, c.p.p. è stato modificato, così da applicare anche ai motivi nuovi la regola sul deposito telematico; di conseguenza è stato eliminato il riferimento all'onere di depositare i motivi nuovi «nel numero di copie necessarie per tutte le parti»;

Sono stati soppressi gli artt. 583 c.p.p. e 164 disp. att. c.p.p., in quanto relativi, il primo, a modi di presentazione dell'impugnazione non più consentiti perché incompatibili con il processo penale telematico (spedizione a mezzo del telegramma o della raccomandata), e, il secondo, ad oneri (il deposito dell'atto in più copie, e il pagamento delle relative spese) non più richiesti a seguito della presentazione telematica del gravame, ovvero di immediata trasformazione in documento digitale dell'atto presentato in formato cartaceo.

Da ultimo, sono stati modificati gli artt. 309, 311 e 461 c.p.p., eliminando dall'art. 309 il riferimento all'abrogato art. 583 (dunque, la richiesta di riesame non potrà più essere presentata con telegramma o raccomandata) ed inserendo nell'art. 311 e nell'art. 461 il riferimento all'art. 582 c.p.p.

Considerando che il passaggio dall'analogico al digitale richiede

tempi di adeguamento – soprattutto per alcune sedi giudiziarie che dispongono di ridotte dotazioni personali e strumentali – il processo telematico ha seguito la strada del progressivo adattamento, conformemente ai principi di gradualità, differenziazione e adeguatezza cui faceva riferimento la legge delega (art. 1, comma 5, lett. c), legge n. 134 del 2021).

A tal fine, gli art. 87 e 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022 contengono la disciplina transitoria della materia, dai quali si ricava che riforma in materia di processo penale telematico entrerà in vigore entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, con decreto del ministro della giustizia da emanare entro il 31 dicembre 2023, sarà adottato il regolamento attuativo che definirà le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, assicurando, in ogni caso, la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

Ulteriori regole tecniche potranno essere adottate, nel rispetto dei principi generali dettati dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'emanando regolamento, con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Con ulteriore decreto, che il ministro della giustizia adotterà entro il 31 dicembre 2023 (a seguito di un'interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense) saranno individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione esclusivamente telematici; questa disposizione risponde alla condivisibile necessità di modulare l'innovazione tecnologica alle differenze esistenti tra gli uffici giudiziari quanto al loro stato di avanzamento digitale.

L'art. 87, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150 del 2022 prevede, invero, che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione degli indicati regolamenti ministeriali (ovvero sino al diverso termine di transizione da essi indicato per determinati uffici giudiziari e/o per determinati tipologie di atti), continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 110, 111, comma 1, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, art. 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, c.p.p., nonché quelle di cui agli artt. 154, commi 2, 3 e 4, e 164 disp. att. c.p.p.;

a partire da detto giorno, inizieranno ad essere applicate le nuove disposizioni di cui agli artt. 111, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis*, 111-*ter*, 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175-*bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis* e 582, comma 1-*bis*, c.p.p.

Ne consegue che le disposizioni sulla formazione digitale degli atti, sul deposito telematico, sul fascicolo informatico e sui malfunzionamenti dei sistemi informatici non saranno subito operative, essendo necessari tempi di adeguamento per lo sviluppo delle dotazioni strumentali (hardware e software) e per la formazione del personale.

Identica disciplina transitoria è stata prevista anche per gli atti del procedimento penale telematico militare, i cui regolamenti attuativi saranno adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Consiglio della Magistratura Militare ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'iter di transizione al digitale avviato con la normativa anti-Covid, la riforma ha previsto che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi sopra menzionati (ovvero sino al diverso termine di transizione da essi indicato per determinati uffici giudiziari e/o per determinati tipologie di atti), continueranno ad applicarsi le disposizioni emergenziali dell'art. 24, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. Pertanto, alcuni atti indirizzati alle Procure della Repubblica devono necessariamente essere caricati sul Portale Deposito atti Penali (PDP), mentre altri atti potranno continuare ad essere trasmessi a mezzo PEC, purché gli stessi siano stati sottoscritti digitalmente.

In particolare, per la nomina del difensore, la revoca dello stesso, la rinuncia al mandato, la denuncia e la querela, le memorie *ex art.* 415-*bis* c.p.p. e l'opposizione alla richiesta di archiviazione è imposto, quale unico canale di deposito, il caricamento sul Portale PDP. In ogni caso, il comma 6-*ter* dell'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 precisa che con uno o più decreti del ministro della giustizia potranno essere individuati ulteriori atti da depositare tramite Portale, il che lascia intuire che il deposito tramite portale sarà il canale privilegiato e che nei prossimi mesi anche per altri atti potrebbe essere prevista tale modalità di conferimento.

Dall'altro lato, continuerà ad essere ammesso il deposito delle impugnazioni e di ulteriori atti indirizzati agli uffici giudiziari tramite PEC (purché vengano utilizzati gli indirizzi riportati nel Registro generale degli indirizzi elettronici e siano muniti di sottoscrizione con firma digitale).

Cass. pen., Sez. I, 07 settembre 2022, n. 32932.

«In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., ad opera della legge n. 103 del 2017, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione e, dunque, ove egli possa contare su un difensore di fiducia e l'impugnazione della decisione sia da questi stata tempestivamente proposta, non ricorre alcuna menomazione delle sue garanzie difensive».

Cass. pen., Sez. I Sent., 20 settembre 2021, n. 34866.

«In tema di procedimento di esecuzione nei confronti di condannato alloglotta, il diritto di quest'ultimo alla nomina di un interprete o alla traduzione degli atti è funzionale alle comunicazioni con il difensore finalizzate alla presentazione di richieste o memorie nel corso del procedimento, sicché grava sull'interessato l'onere di formulare apposita richiesta al giudice dell'esecuzione, evidenziando tale necessità».

Cass. pen., Sez. III, 11 luglio 2022, n. 26483.

«È legittima la motivazione *per relationem* di un provvedimento cautelare, pur emesso in un diverso procedimento, anche nel caso in cui l'atto richiamato non sia definitivo, in quanto l'eventuale annullamento o modifica di quest'ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtà grafica, potendo essi incidere solo indirettamente sull'atto richiamante, laddove sia intervenuta una statuizione attinente al contenuto di quello richiamato».

Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n.13681.

«In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* c.p., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di Cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, *ex art. 129 c.p.p.*, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma 1, lett l), c.p.p.».

Cass. pen., Sez. III, 04 maggio 2022, n. 23642.

«La causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p. Conseguentemente deve ritenersi adottata in violazione del medesimo art. 129 c.p.p. la decisione in cui il giudice di appello, sollecitato in tal senso dalla difesa, omette di pronunciarsi in ordine al riconoscimento della particolare tenuità del fatto».

Cass., Sez. Un., 12 maggio 2022, n. 18891.

«La pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. In presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-*bis* c.p., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Che invalidità determina il mancato uso della lingua italiana?

L'inosservanza dell'uso della lingua italiana (art. 109, comma 1, c.p.p.) costituisce una nullità relativa. Qualora invece sia violato il diritto sancito al comma 2 dell'art. 109 c.p.p. in danno di una parte privata, incidendo sull'osservanza di una disposizione relativa al suo intervento e, quindi, sull'esercizio del diritto di difesa, dovrà ritenersi integrata una nullità a regime intermedio. La nullità è assoluta quante volte sia la *vocatio in iudicium* ad essere redatta in lingua diversa da quella alloglotta, risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato per l'inidoneità dell'atto a rendere conoscibile per il destinatario gli elementi funzionalmente essenziali ad assicurare la consapevole partecipazione dell'interessato al giudizio

Che invalidità determina la mancata assistenza dell'interprete?

La mancata nomina di un interprete, nel caso in cui ne sussistano le condizioni, si risolve in una violazione del diritto all'assistenza dell'imputato, configurando quindi una nullità generale a regime intermedio riconducibile al disposto dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p

Quali provvedimenti del giudice necessitano di motivazione?

Le sentenze e le ordinanze, in conformità all'art. 111, comma 6, Cost., devono essere sempre motivate, mentre i decreti debbono esserlo solo quando sia previsto da una espressa previsione normativa. L'obbligo di motivazione è corredato dalla sanzione di nullità (relativa). Il vizio si configura nell'ipotesi di mancanza grafica o materiale della motivazione, quante volte cioè il giudice abbia ommesso qualsiasi argomentazione a fondamento della propria decisione, ovvero di motivazione meramente apparente, avendo il giudice utilizzato affermazioni apodittiche; non vi rientrano, invece, le ipotesi di motivazione affetta da vizi logici.

È ammessa la motivazione *per relationem*?

Generalmente ammessa è invece la motivazione *per relationem* quando l'organo giudicante, per giustificare l'adozione di un suo provvedimento, in luogo di esplicitare direttamente le ragioni della sua decisione, rinvia ad un altro documento. La motivazione, in siffatte ipotesi, è considerata legittima a condizione che il giudice rinvii ad un altro atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua, che dimostri di aver preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento ritenendole coerenti con la decisione e che l'atto di riferimento sia conosciuto o quantomeno conoscibile dall'interessato laddove non sia allegato o trascritto nel provvedimento da motivare.



Come si articola il contraddittorio nella procedura camerale ex art. 127 c.p.p.?

Il contraddittorio è soltanto eventuale, perché la partecipazione delle parti, degli interessati e dei loro difensori è facoltativa. Il giudice (o il presidente del collegio) ha comunque l'obbligo di ascoltare, a pena di nullità, tutti coloro che intervengono all'udienza, oltre che l'imputato o condannato in stato di detenzione che ne facciano richiesta, purché detenuti nello stesso luogo ove ha sede il giudice; in caso contrario, alla loro audizione deve procedere il magistrato di sorveglianza prima che abbia luogo l'udienza in camera di consiglio (art. 127, comma 3). Al fine di evitare i ritardi conseguenti alla traduzione nel luogo in cui si svolge il procedimento, l'art. 127, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che se l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice faccia richiesta di essere sentito, il giudice procede con collegamento a distanza, laddove l'interessato vi consenta, ovvero, in caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è detenuto o internato.

Qual è il criterio regolativo dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità?

Il comma 2 dell'art. 129 pone una gerarchia tra le formule che il giudice è tenuto ad emettere: quando esiste una causa di estinzione del reato (ad esempio, la prescrizione) e risulta evidente dagli atti la "non responsabilità penale" dell'imputato, il giudice deve dare la preferenza a questo tipo di pronuncia, che assume la forma della sentenza di assoluzione (se pronunciata in giudizio) o della sentenza di non luogo a procedere (se emessa nell'udienza preliminare). Ove non sia stata già acquisita agli atti la prova evidente circa la mancanza di responsabilità dell'imputato, il giudice è tenuto a pronunciare immediatamente l'estinzione del reato.

Qual è la disciplina generale della partecipazione a distanza?

La partecipazione a distanza ha una regolamentazione generale uniforme, salvo che sia diversamente stabilito (art. 133-*bis*). La decisione che autorizza la partecipazione a distanza è assunta dall'autorità giudiziaria procedente con decreto motivato che, se non emesso in udienza, deve essere notificato o comunicato alle parti almeno 3 giorni prima della data dell'atto (art. 133-*ter*, comma 1). Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza. Il collegamento deve essere attuato a pena di nullità con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di esse di udire quanto viene detto dalle altre (art. 133-*ter*, comma 3). Deve essere assicurata un'adeguata pubblicità degli atti a distanza e sempre la registrazione audiovisiva (art. 133-*ter*, comma 3). All'attestazione delle generalità delle persone collegate provvede un ausiliario del giudice o del pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria, che redigono il verbale (art. 133-*ter*, comma 8).

Quando si attenua il divieto di pubblicazione degli atti?

Il divieto assoluto di pubblicazione, sotto il profilo cronologico, è destinato a venir meno innanzitutto quando la persona sottoposta alle indagini, o il suo difensore, abbia conoscenza dell'atto ovvero, al più tardi, alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.). Venuto meno il segreto investigativo, il divieto di pubblicazione si "affievolisce" divenendo da assoluto a relativo o attenuato. Ciò che è vietata è la divulgazione dell'atto nella sua versione testuale, anche parziale, essendo invece consentita la diffusione del suo contenuto (art. 114, commi 2 e 7, c.p.p.). Sotto il profilo cronologico, il legislatore adotta un modello diversificato di termini di scadenza, modellato in rapporto alla funzione adempiuta dai singoli atti: a) laddove non si proceda a dibattimento, l'art. 114, comma 2, c.p.p. fa cessare il divieto relativo in parola con la conclusione delle indagini preliminari o con il termine dell'udienza preliminare. Tuttavia, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parti di atti quando la loro divulgazione può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private (art. 114, comma 5, c.p.p.); b) se si celebra il dibattimento è necessario distinguere tre diverse categorie di atti, stante la necessità di tutelare la neutralità psicologica del giudice che è o sarà investito del procedimento e di non vanificare la previsione del sistema del doppio fascicolo: 1) gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento sono pubblicabili sin dal momento della formazione del fascicolo per il dibattimento; 2) gli atti che al termine del dibattimento risultano collocati nel fascicolo del pubblico ministero, al fine di preservare la neutralità psicologica del giudice di seconde cure, sono pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che non siano stati utilizzati per le contestazioni; 3) è invece consentita la pubblicazione degli atti compiuti in sede di udienza dibattimentale, nonché degli atti utilizzati per le contestazioni.